



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UMC di Torino

ORDINE di SERVIZIO n. 12/2012
3[^] Aggiornamento

Avviso all'utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazione torino.it – Area Personale e Autoscuole.

Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE – Decreto legislativo n. 150/2013.

Proroga dei termini per adeguamento del parco veicolare delle autoscuole.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013), all'art. 4 ha prorogato al 31 dicembre 2014 taluni termini di scadenza in materia di infrastrutture e trasporti.

Tra questi, quelli relativi all'art 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o) e all'allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo, riguardanti, in particolare, l'adeguamento del parco veicolare delle autoscuole.

Di conseguenza, le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2013, in materia di parco veicolare delle autoscuole, dovranno considerarsi prorogate fino alla data sopra indicata del **31 dicembre 2014**.

Per esigenze di semplificazione, si ricordano i veicoli per cui è valida la proroga in argomento:

- a) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle **categorie AM, A1, A2, A**. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circolare prot. 2459 del 29 gennaio 2013, **il veicolo d'esame, per una qualunque delle predette categorie di patenti, può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica**: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;
- b) veicoli le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della **categoria B1**. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circolare prot. 2461 del 29 gennaio 2013, **il veicolo d'esame può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica**: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;
- c) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle **categorie C1, C1E, D1, D1E**. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circolare prot. 2613 del 29 gennaio 2013 **le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede in altre province.**

Si ricorda, altresì, che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2014 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 dicembre 2013: "Recepimento della direttiva 2013/47/UE recante modifica all'allegato II della direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni in materia di patente di guida". Detto decreto prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2018, l'esame di guida per il

conseguimento della patente di categoria A può svolgersi su un motociclo a combustione interna, di almeno 600 cm³ di potenza compresa tra 40 e 50 kW (fermi restando gli altri requisiti previsti dal paragrafo b.2) dell'allegato B al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013. Conseguentemente, decorrenza dal 1 gennaio 2019, i motocicli a combustione interna per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della categoria A dovranno avere potenza non inferiore a 50kW.

Si fa inoltre presente che per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria BE resta ferma la disposizione di cui all'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1994, n. 317, ai sensi del quale "Per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento ... della categoria BE è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne autorizzino l'uso".

Con l'occasione si riepilogano le caratteristiche dei veicoli utilizzabili per l'esame pratico di guida per il conseguimento della patente di cat. **A1- A2 – A:**

categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, avente potenza nominale massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;

categoria A2: motociclo senza sidecar, avente potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg

categoria A: motociclo senza sidecar, avente una cilindrata di almeno 600 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima, potenza di almeno 40 kW e massa a vuoto anche inferiore a 180 kg.

I veicoli:

- possono essere dotati di **cavalletto centrale o laterale**;
- possono essere muniti di **cambio di velocità automatico o manuale** (in tale caso, tuttavia, sulla patente verrà apposta la limitazione del codice UE armonizzato 78);
- non possono essere muniti di **due ruote anteriori** e devono essere muniti di **indicatori di direzione**.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti.

Torino, 16/01/2014

f.to Il Direttore
dr. ing. Attilio Rabbone